

# SESSIONE PRATICA

## CASO 3



## CASO 3

Contestazione riguardante un presunto  
comportamento ingiurioso verso un  
utente e conseguente inosservanza dei  
doveri di comportamento da parte del  
dipendente.

# DESCRIZIONE DEL CASO



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**  
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

La figlia di un paziente ricoverato presso il reparto di Medicina segnala al responsabile SITRA che, nel pomeriggio del 28 settembre 2014, l'infermiere M.M. chiamato dal padre per essere aiutato a girarsi nel letto, non solo non lo ha fatto, ma ha detto al paziente le testuali parole: « non rompere i c ..... », ed inoltre l'infermiere in questione ha allontanato il campanello, ponendolo in modo tale che il paziente non potesse più raggiungerlo.

# **CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO**



➤ Nella CONTESTAZIONE, datata 6 ottobre 2014, ed inviata via mail, si evidenziava che i fatti avrebbero potuto costituire una ipotesi di infrazione disciplinare punita con una pena prevista dall'art 13 CCNL 19.04.2004, senza altro riferimento specifico.

# **CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO**



**Il dipendente veniva a conoscenza della contestazione solo 10 giorni dopo, in quanto la stessa era stata inviata attraverso casella di posta elettronica, non certificata, che veniva aperta e visionata per caso solo il 16 ottobre.**

**Ciò premesso il dipendente veniva convocato per l'audizione orale fissata per il giorno 23 ottobre 2014 alle ore 10.30, con l'assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale.**

# Esistono i termini legali del procedimento?

- 28 settembre avvenimento dei fatti
- 6 ottobre contestazione addebito via mail
- 16 ottobre data in cui il dipendente visiona la mail
- 23 ottobre convocazione per la difesa

SI

NO

Perché?

# Soluzione quesito

## Perché?



1. NO. Anzitutto perché le forme previste dalla legge per l'invio della contestazione possono essere la trasmissione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC (Posta Elettronica Certificata) o la consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta, come disposto dal *D.lgs. n. 165/2001 art 55 bis comma 5.*
  
2. Inoltre, poiché la contestazione d'addebito ha natura di atto unilaterale recettizio, essa produce i suoi effetti solo se e quando perviene a conoscenza del destinatario, in questo caso 10 gg. dopo e quindi a soli 6 giorni dalla audizione orale ( che prevede invece almeno 10 giorni di preavviso).

# Audizione orale

**All'audizione orale il dipendente si è presentato con il rappresentante sindacale di fiducia, discutendo dapprima il caso e negando ogni addebito, poi rimarcando che, nonostante fosse in ferie, aveva rinunciato a parte di esse, per poter presenziare personalmente al contraddittorio.**

**Inoltre, terminata l'esposizione dei fatti, il Dirigente sindacale designato ha evidenziato i difetti di forma volti ad annullare in toto il procedimento.**

**Il responsabile SITRA, avendo consultato l'ufficio legale dell'Azienda, che ha confermato l'inesistenza di modalità di comunicazione della contestazione diverse rispetto a quanto stabilito dalla legge Brunetta, ha archiviato il caso considerando nullo l'avvio del procedimento disciplinare.**

# THE END



Grazie mille